

con la legge attuale da 500 lire vengono elevati a lire 800, a 1,050 lire.

Vede dunque la Camera che non si tratta che di una questione finanziaria. Certo, sarebbe buona cosa che agli insegnanti delle scuole obbligatorie non classificate potessero essere elevati gli stipendi fino a 1,050 lire, che non sarebbe una somma eccessiva; ma si tratta di un onere finanziario che il Ministero non può accettare.

Noti poi l'onorevole Gazelli che le scuole non classificate si trovano in comuni che hanno meno di 500 abitanti, od in frazioni che raccolgono una popolazione scolastica di non più di 50 alunni, e quindi il legislatore ha creduto di provvedere abbastanza alla istruzione di una popolazione molto ridotta od in generale ad una popolazione scolastica poco numerosa, come quella appunto che frequenta queste scuole.

Concludendo, sono dolente che motivi d'ordine finanziario non consentano, per ora, di accogliere la proposta dell'onorevole Gazelli.

PRESIDENTE. In quanto poi all'emendamento Comandini mi pare che sia eguale a quello che ha proposto l'onorevole ministro della pubblica istruzione.

CRE DARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Accetto l'emendamento dell'onorevole Comandini.

PRESIDENTE. E la Commissione che cosa dice?

TORRE, *relatore*. La Commissione ha un'obiezione da fare alla proposta dell'onorevole Comandini. Noi crediamo che la sua proposta non abbia un buon fondamento pedagogico. Non è bene che il fanciullo abbia un altro maestro al secondo anno, e poi di nuovo lo muti al terzo. Il maestro elementare ha non soltanto un ufficio didattico, ma quasi direi paterno. Egli si affeziona al fanciullo e il fanciullo a lui; e da questa affezione e confidenza l'insegnamento trae non piccolo beneficio. Credo pertanto che non sia bene alternare il maestro nella prima e terza classe da un verso e nella seconda e quarta da un altro.

Quanto alla proposta dell'onorevole Gazelli, dichiaro che se il Ministero può accettarla, noi saremo lietissimi; noi vorremmo che lo Stato provvedesse al maestro in più larga misura finanziaria. Il maestro pagato poveramente è un maestro umiliato. E ciò è un male, che deve assolutamente scomparire. Se dunque il ministro del tesoro consente, io mi considererò fortunato di accettare in nome della Commissione la proposta dell'onorevole Gazelli.

PRESIDENTE. Onorevole Gazelli, ha udito?

GAZELLI. Ho udito e perciò ritiro anche a nome dei miei colleghi la mia proposta pregando il ministro di accettarla come raccomandazione.

TORRE, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORRE, *relatore*. Poichè il ministro ha proposto di rimandare al regolamento la risoluzione della questione formulata dall'onorevole Comandini, gli raccomando che nella compilazione del regolamento si tenga conto delle osservazioni fatte dalla Commissione.

CRE DARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Ne sarà tenuto conto.

PRESIDENTE. Allora l'articolo rimane come è proposto dalla Commissione; soltanto nel terzo comma, dopo le parole « per quanto riguarda l'orario », invece di dire « nella prima e seconda classe, ecc. » si deve dire: « a due insegnanti con norme da stabilirsi nel regolamento ».

Metto a partito l'articolo 19 così modificato.

(È approvato).

#### Art. 20.

Nei comuni e nelle borgate nei quali per effetto del riordinamento di cui nell'articolo precedente si istituisce la 4ª classe, l'obbligo dell'istruzione, limitato per effetto dell'articolo 1 della legge 8 luglio 1904, n. 407, al solo corso inferiore, è esteso alla quarta classe elementare.

L'onorevole Baslini propone la soppressione di questo articolo.

BASLINI. La mia proposta di soppressione non ha più ragione di essere, non avendo l'onorevole ministro della pubblica istruzione accettato gli emendamenti che stavano in relazione con la proposta stessa.

PRESIDENTE. Allora nessun altro chiedendo di parlare, metto a partito l'articolo 20.

(È approvato).

#### Art. 21.

Il riordinamento delle scuole rurali uniche disposto dalla presente legge dovrà essere attuato in un triennio, a cominciare dall'anno scolastico 1910-11. Nel primo anno sono riordinate le scuole nelle quali gli alunni iscritti superarono nell'anno scolastico 1909-10 il numero di 70: nel secondo anno quelle nelle quali superarono il numero di 50, nel terzo anno le rimanenti.